

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la Centrale Unica di Committenza di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni rappresenta uno degli istituti più controversi degli ultimi anni, avendo subito, nel breve termine, una sequenza di puntualizzazioni e di rettifiche normative che ha creato non poche difficoltà agli Enti Locali che pur avessero nel frattempo deliberato;

CHE, in particolare, muovendo dal disposto di base di cui all'art. 33 del Codice dei Contratti pubblici, il comma 3 bis – relativo ai Comuni non capoluogo di Provincia –, aggiunto dall'art. 23, comma 4, della Legge n. 214 del 2011, è stato successivamente integrato e modificato dalle seguenti disposizioni:

- *art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012;*
- *[art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013;](#)*
- *[art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014;](#)*
- *art. 23-bis della legge n. 114 del 2014*
- *[art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014;](#)*
- *[art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015;](#)*
- *art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015.*

CHE la versione vigente del citato comma 3 bis – salvo imprevedibili ulteriori aggiustamenti – così recita:

3-bis. “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”.

CHE la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, contiene, da ultimo, in una *sedes materiae* quanto meno discutibile, il comma 169, che così recita: 169. “*All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1° settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2015».*

CHE, per effetto del comma 169 sopra citato, dal 1° novembre decorre la vigenza dell'obbligatorietà della CUC nella determinazione di cui al più volte citato comma 3 bis dell'art. 33 del Codice, che si applica alle gare bandite a decorrere dalla stessa data, dando atto che, in forza del comma 3 della stessa norma, solo i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 07 del 04.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Soveria Mannelli ed il Comune di Decollatura per l'istituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, unitamente allo schema di Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza medesima;

ATTESO CHE, a fronte dell'adempimento che andava a scadenza (salvo poi essere reiteratamente prorogato), la sinergia col Comune limitrofo appariva la soluzione ottimale, anche in forza delle gestioni in forma associata deliberate dagli organi consiliari dei due Comuni in relazione a talune funzioni fondamentali degli Enti;

CHE, peraltro, anche in forza della precarietà normativa – esemplificata dalla sequenza di modifiche ed integrazioni sopra esplicitata -, non si dava corso, di fatto, alla sigla della Convenzione e si sperimentava il modulo della Stazione Unica appaltante unicamente con riferimento ad alcune funzioni afferenti i servizi scolastici (servizio mensa) ed i servizi sociali;

CHE, di fatto, la carenza all'interno dell'Area tecnica nell'organico dei due Enti evidenziava la “debolezza” di una soluzione associata – come quella di cui alla deliberazione consiliare n. 07/2015 – sia in termini di operatività della CUC, che di patrimonio esperienziale, per cui appare preferibile una soluzione consortile che coinvolga la struttura di Comuni di dimensioni superiori, come il Comune di Lamezia Terme, al fine di fare convergere nella CUC la reciproca esigenza di adempiere all'obbligo legislativo (vigente per tutti gli enti non capoluogo di provincia) e di concretizzare, sul fronte degli appalti, una spetto importante della politica comprensoriale più volta riportata nelle programmazioni di mandato;

CONSIDERATO che la scadenza ormai imminente (1° novembre), sancita dal comma 169 della “Legge sulla ‘buona scuola’”, obbliga questo Ente a ricercare soluzioni alternative a quelle a suo tempo deliberate dal Consiglio Comunale, non potendo questo Ente rimanere scoperto nella materia degli appalti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

CHE, peraltro, solo i Comuni al di sopra della soglia dei 10.000 abitanti sono legittimati a procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000;

CHE, conseguentemente, non è ipotizzabile una paralisi dell'Ente sul versante degli appalti – a prescindere dal relativo valore economico -;

RITENUTO di chiedere formalmente la disponibilità per un'ipotesi consortile al Comune di Lamezia Terme, il cui carico esperienziale garantirebbe senza dubbio un'immediata operatività della Stazione Unica Appaltante, anche nella prospettiva di una sinergia comprensoriale che potrebbe aprire interessanti squarci nel prossimo futuro;

PRECISATO che la richiesta di cui sopra ha unicamente il valore di un'apertura su un procedimento che è di competenza consiliare;

RITENUTO di informare contestualmente di quanto sopra il Comune di Decollatura, auspicando per lo stesso un percorso simile di convergenza su Lamezia Terme;

DATO ATTO che la presente, per la sua natura di indirizzo, non richiede l'apposizione di alcun parere tecnico o contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

- **Di richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
- **Di fronteggiare** l'imminente scadenza per la piena operatività della Centrale Unica di Committenza di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. attraverso una formale richiesta collaborativa rivolta al Comune di Lamezia Terme, autorizzando il Sindaco a procedere in tal senso, per le ragioni evidenziate in premessa e qui ancora richiamate;

- **Di comunicare** la presente al Comune di Decollatura, atteso che l'esito positivo del Consorzio con Lamezia Terme per la gestione della CUC metterebbe in discussione la delibera consiliare n. 07/2015 e l'ipotesi – al momento rimasta tale – di una gestione in forma associata della stessa CUC col solo Comune di Decollatura;
- **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.-

Deliberazione della Giunta Comunale n° 71 del 14/10/2015

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. PASCUZZI GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
DR. PAOLO LO MORO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 21/10/2015 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per S giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale
DR. PAOLO LO MORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/10/2015 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 21/10/2015

Il Segretario Comunale
DR. PAOLO LO MORO